

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **AirBnB raddoppia in Ticino. Tasse e imposte sono garantite? E la sicurezza?**

La RSI ha dato notizia di recente che in Ticino cresce il fenomeno **AirBnB**.  
In sintesi la notizia era la seguente:

*Tra il 2014 e il 2015 sono raddoppiati appartamenti, stanze o posti letto offerti sul territorio cantonale attraverso la piattaforma internet che permette a privati di affittare la propria casa - o parte di essa - a turisti. Oltre **seicento** gli edifici disponibili in Ticino, per un totale di quasi **1'700 posti letto**. Su rischi e opportunità del fenomeno si è discusso a **Bellinzona**, in occasione di un incontro sulla piazza turistica ticinese. Nel **2015** sono stati **70'000 i pernottamenti** attraverso AirBnB. Una cifra relativamente bassa a confronto dei **quasi 2 milioni e 200 mila** che ha registrato il **settore alberghiero classico**.*

*Una cifra che però preoccupa proprio **gli albergatori**, che non esitano a bollare il fenomeno **concorrenza sleale**. Ma AirBnB può e deve anche essere vista come **un'opportunità**, come sottolinea **Elia Frapolli, direttore dell' "Agenzia Turistica Ticinese**, in contatto con la piattaforma web per tentare di evitare abusi. Può essere **un'opportunità**, in particolare, per le regioni alpine, sottolinea **Roland Schegg, professore all'istituto del turismo vallesano**, autore di una ricerca ad hoc in tutta la Confederazione. Da anni nel Vallese, nei Grigioni o in Ticino si parla del problema dei cosiddetti "letti freddi": per questi cantoni la piattaforma può essere l'occasione per riuscire finalmente a "riscaldarli", ovvero attirare più gente. "In un Cantone a vocazione turistica bisogna offrire al settore le condizioni quadro necessarie per attrarre i visitatori", conclude **Frapolli**.*

Pur comprendendo gli entusiasmi della direzione di ATT, senza voler prendere a priori le difese degli albergatori o delle agenzie turistiche che se del caso hanno i loro canali per far valere le proprie rivendicazioni, resta il fatto che questa novità frutto pure della rivoluzione informatica e della globalizzazione, presenta o può presentare alcune problematiche.

In Ticino esistono delle tasse di soggiorno e delle tasse di promozione sull'alloggio disciplinate dalla LTur, dal relativo Regolamento e Decreto esecutivo, oltre che a delle imposte ordinarie sull'utile, rispettivamente sul reddito derivante da attività dipendente, indipendente, principale o occasionale tra cui ad es. anche le locazioni. Vi sono poi delle normative edilizie ad esempio che prevedono delle necessità di domande di costruzione per cambiamento di destinazione. Ed infine vi sono pure questioni di sicurezza e responsabilità.

Le tasse di soggiorno e di promozione sull'alloggio (art. 21 e 23 LTur) sono decise dalla ATT (Azienda Turistica Ticinese), rimosse dalle OTR (Organizzazioni Turistiche Regionali) e prelevate "alla fonte" dai datori di alloggio. Le stesse servono a coprire parte dei costi e iniziative degli organismi turistici cantonali. Sono pertanto entrate con una certa utilità. I datori di alloggio sono tenuti a notificare (Art. 20 LTur) tutti i pernottamenti. E questa notifica, da un lato, ha un senso per la riscossione delle citate tasse ma, dall'altro lato, serve ad un controllo delle persone che pernottano, alloggiano sul territorio. Fatto questo che di questi tempi (criminalità, terrorismo,...) non pare essere secondario ai fini di una certa sicurezza interna.

Al pagamento della tassa di soggiorno, salvo limitate eccezioni previste per legge, sono tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur).

Sono soggetti al pagamento della tassa di promozione tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio (art. 23 cpv. 2 Ltur).

Il Regolamento di applicazione disciplina poi alcuni dettagli quali ad esempio:

- differenza di obblighi tra gestori professionali di alloggi e datori di alloggio che affittano privatamente residenze, appartamenti di vacanza o simili, fermo restando che tutti debbono notificare i pernottamenti e incassare o pagare le tasse di soggiorno (art. 9);
- le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle tasse turistiche sono (art.11):
  - a) gli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell'offerta equivalente;
  - b) gli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
  - c) le camere, gli appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
  - d) i campeggi, i «motorhomes» o alloggi turistici simili;
  - e) gli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
  - f) le capanne, gli alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

Ciò premesso si chiede al Governo:

1. A quale categoria di alloggio corrispondono o vengono assimilati coloro i quali affittano a titolo privato appartamenti, stanze o posti letto attraverso la piattaforma AirBnB? Quali tasse e per quali importi devono pertanto pagare giusta la LTur e le sue norme di applicazione?
2. Vi è una lista nominativa o un obbligo di notifica, risp. necessità di ottenere un'autorizzazione da parte di coloro i quali fanno capo, quali datori di alloggio, alla piattaforma in questione? I nominativi sono noti?
3. Sono già state accertate eventuali violazioni delle normative?
4. L'incameramento delle tasse di soggiorno e di pernottamento da parte dello Stato e/o di ATT corrisponde ai dati forniti dalla RSI?
5. Vi sono controlli incrociati tra le banche dati dei pernottamenti, i datori di alloggio e Uffici circondariali di tassazione per verificare anche le denunce dei redditi da tali attività?
6. Vi sono controlli incrociati tra le banche dati dei pernottamenti, i datori di alloggio e le autorità di polizia e del controllo dei permessi?
7. La piattaforma AirBnB nella misura in cui percepisce proventi da queste transazioni, dove sono tassati?
8. Gli enti locali sono informati circa queste nuove realtà (short-termis rental) e come devono comportarsi circa la valutazione a sapere se ciò comporti un cambiamento di destinazione con conseguente necessità ossequiare alle procedure della Legge edilizia?
9. Se ritiene che tanto questi "datori di alloggio" quanto gli utenti/fruitori siano sufficientemente informati su rischi e responsabilità reciproche di questi contratti?

Matteo Quadranti  
Sara Beretta Piccoli